

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL GARANTE DELLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE

(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 28/07/2023)

ART. 1

Presso il Comune di Brindisi è istituito l'Ufficio del "Garante della persona diversamente abile" ai sensi dell'art. 82 dello Statuto.

ART. 2

L'Ufficio del Garante della persona diversamente abile, operante in piena autonomia politica ed amministrativa, è organo unipersonale scelto e nominato dal Consiglio Comunale, all'interno di una lista di candidati raccolti a seguito di un avviso pubblico del Presidente del Consiglio Comunale.

Le condizioni di elegibilità ed incompatibilità restano disciplinate dalla Legge e dallo Statuto Comunale ai quali espressamente si rimanda.

ART. 3

L'incarico ha carattere onorario, e quindi eseguito a titolo gratuito, ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Scaduto il termine, il Garante rimane in carica per l'ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore.

ART. 4

Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante della persona diversamente abile dagli uffici dei Servizi Sociali del Comune.

ART. 5

Il Garante della persona diversamente abile potrà avvalersi della collaborazione di altri volontari, da lui scelti tra coloro che ne faranno apposita richiesta scritta presso l'Ufficio dei Servizi Sociali. Il personale che collaborerà con il Garante della persona diversamente abile sarà scelto sulla base di particolari attitudini mostrate verso la materia della disabilità.

ART. 6

Il Garante della persona diversamente abile interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte ove si lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o

irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo, dal quale sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale al diversamente abile, provenienti:

Da un diversamente abile o da un suo familiare;

Dall'associazione a cui risulta iscritto il diversamente abile;

Da qualsiasi altro soggetto interessato.

In esito ai fatti lamentati, il garante potrà rivolgere richieste di chiarimenti e di documenti agli uffici competenti, i quali sono tenuti a rispondere entro venti giorni.

In caso di mancata risposta il garante metterà a formale conoscenza dell'omissione il Dirigente della struttura e, dopo che avrà verificato l'ulteriore silenzio per altri 15 giorni, esporrà i fatti al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, per le eventuali iniziative che vorranno intraprendere.

Nel caso in cui gli organi interrogati dal Garante appartengano ad altro Ente pubblico o privato la richiesta di chiarimento verrà inoltrata direttamente al dirigente della struttura e/o responsabile. In caso di mancata risposta nei trenta giorni successivi all'invio della richiesta scritta, il Garante presenterà una relazione con le proprie conclusioni al Sindaco, per le eventuali iniziative che vorranno intraprendere.

Il Garante comunica l'esito dell'attività svolta all'autore della segnalazione, alla Commissione Servizi Sociali, all'ufficio interessato e per conoscenza al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed all'Assessore ai Servizi Sociali.

Il garante assicurerà l'informazione agli aventi diritto, ai familiari, alla cittadinanza, attraverso i mezzi che riterrà idonei al raggiungimento dello scopo, su tutte le normative riguardanti il Settore.

ART. 7

Il Garante rivolge indicazioni, raccomandazioni e suggerimenti ai dirigenti degli Uffici Statali, Comunali, Provinciali, Regionali ai fini di una migliore organizzazione degli Uffici preposti alla erogazione dei servizi alla persona disabile, segnala ai Dirigenti delle strutture amministrative i comportamenti omissivi ovvero non corretti nei confronti della Persona diversamente abile. Può farsi promotore di iniziative culturali, attività sportive e ricreative al fine di migliorare l'inserimento del disabile nel territorio sociale.

Il garante può esprimere parere consultivo, non vincolante in sede di commissioni consiliari permanenti, qualora invitato.

Il Garante si raccorda con Organismi di tutela verso la popolazione disabile eventualmente presente sul territorio.

ART. 8

Il Garante dovrà essere in possesso di un registro sul quale saranno annotate tutte le iniziative adottate durante lo svolgimento della sua attività. Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale su atti /fatti dei quali viene a conoscenza in ragione dell'incarico di cui al presente Regolamento nel rispetto del diritto alla privacy.

ART. 9

Il Garante della persona diversamente abile ha il potere di accedere agli uffici pubblici e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone diversamente abili nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza di barriere architettoniche.

ART. 10

Il Garante richiama gli uffici al rispetto delle modalità e dei termini previsti, in via generale, dalle norme regionali e nazionali poste a salvaguardia dei diritti delle persone diversamente abili.

Qualora a seguito del primo richiamo l'Ente non provvede, il Garante ne darà notizia per iscritto al Sindaco, alla Commissione Servizi Sociali, al Presidente del Consiglio Comunale, al Dirigente della struttura interessata.

ART. 11

Il Garante della persona diversamente abile segnala ai Dirigenti delle strutture amministrative i comportamenti omissivi, ovvero non corretti, adottati dal personale inerenti all'applicazione delle disposizioni normative o regolamentari in vigore che determinano uno specifico pregiudizio alla persona disabile, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare verso gli impiegati che hanno determinato il danno. Se l'omissione è direttamente imputabile al responsabile della struttura la segnalazione verrà rivolta all'Ufficio sovraordinato ed al Sindaco. Se il non corretto comportamento assume le connotazioni di reato costituirà oggetto di esposto agli organi giurisdizionali competenti.

ART. 12

Il Garante della persona diversamente abile redige una relazione sull'attività svolta, sull'efficacia dell'azione da esso svolta e sulla natura delle questioni segnalate, nonché sui provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni che gli sono state inoltrate.

Annualmente, entro la data di approvazione del Bilancio Consuntivo, tale relazione andrà presentata al Sindaco, all'Assessore ai Servizi Sociali, alle Associazioni di categoria, alla competente Commissione Consiliare ed al Presidente del Consiglio Comunale che la inserirà all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile successivo ove sarà letta e discussa.

ART. 13

Il Garante della persona diversamente abile può essere rimosso dall'incarico, in qualsiasi momento, dal Consiglio Comunale su proposta motivata del Presidente del Consiglio Comunale o del Sindaco, qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi.